



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 117 del 7 Agosto 2020

LEGGI REGIONALI 5 AGOSTO 2020, NN. 21- 22 - 23 E 24

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2020, N. 21

Conferimento alle Aziende Sanitarie Locali di funzioni amministrative in materia di organizzazione del servizio farmaceutico ed in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 nonché a causa di vaccinazioni antipoliomelitiche di cui all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.....4

LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2020, N. 22

Istituzione del Premio regionale "Federico Caffè"14

LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2020, N. 23

Tutela della minoranza linguistica arbereshe di Villa Badessa frazione del Comune di Rosciano (PE) e contributo straordinario a sostegno della Diocesi Ortodossa Rumena d'Italia"18

LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2020, N. 24

Norme in materia di turismo itinerante.....25

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

*Il Presidente della Regione*

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 21

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 31/3 del 15.7.2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2020 N. 21

Conferimento alle Aziende Sanitarie Locali di funzioni amministrative in materia di organizzazione del servizio farmaceutico ed in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 nonché a causa di vaccinazioni antipoliomelitiche di cui all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente da MARSILIO MARCO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 05/08/2020 12:14:03



Consiglio regionale

Conferimento alle Aziende Sanitarie Locali di funzioni amministrative in materia di organizzazione del servizio farmaceutico ed in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 nonché a causa di vaccinazioni antipoliomelitiche di cui all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362

Art. 1

(Conferimento alle Aziende Sanitarie Locali di funzioni in materia di organizzazione del servizio farmaceutico)

1. Sono trasferite alle Aziende Sanitarie Locali le seguenti funzioni amministrative in materia di organizzazione del servizio farmaceutico:
 - a) autorizzazioni al trasferimento di titolarità di farmacia di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico);
 - b) autorizzazioni al trasferimento dei locali della farmacia di cui all'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico);
 - c) autorizzazione alla sostituzione del direttore nella conduzione professionale delle farmacie convenzionate pubbliche e private di cui all'articolo 120 del T.U.L.L.SS. approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie);
 - d) autorizzazione alla chiusura temporanea della farmacia di cui all'articolo 119 del T.U.L.L.SS. approvato con r.d. 1265/1934;
 - e) autorizzazione alla gestione provvisoria di farmacia dagli eredi del titolare di cui all'articolo 12 della l. 475/1968;
 - f) autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano);
 - g) autorizzazione alla sostituzione della persona responsabile di deposito all'ingrosso di medicinali di cui all'articolo 101 del d.lgs. 219/2006;
 - h) autorizzazione alla vendita on-line di medicinali di cui all'articolo 112 - quater, comma 3, del d.lgs. 219/2006.
2. Le Aziende Sanitarie Locali sono, altresì, tenute all'aggiornamento dell'archivio dati delle farmacie ed alla trasmissione alla Regione Abruzzo dei provvedimenti autorizzativi adottati.

Art. 2

(Conferimento alle Aziende Sanitarie Locali di funzioni e compiti in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla l. 210/1992, nonché a causa di vaccinazioni antipoliomelitiche non obbligatorie di cui all'art. 3 della l. 362/1999)

1. Sono trasferite alle Aziende Sanitarie Locali le funzioni in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio

- 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nonché a causa di vaccinazioni antipoliomelitiche non obbligatorie di cui all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria).
2. Le Aziende Sanitarie Locali sono tenute a fornire alla Regione i dati amministrativi, contabili e finanziari inerenti gli indennizzi di cui al comma 1, con modalità e tempistiche stabilite dal Servizio del Dipartimento Sanità competente per materia.
 3. La Regione esercita le funzioni relative agli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati di cui alla l. 210/1992, per il tramite delle Aziende Sanitarie Locali, erogando le risorse finanziarie sulla base delle comunicazioni trimestrali di cui al comma 2, contenenti l'ammontare degli importi dovuti per l'erogazione degli indennizzi ai soggetti aventi diritto e residenti nell'Azienda territorialmente competente.
 4. In sede di prima applicazione, la Regione trasferisce alle Aziende Sanitarie Locali le risorse del quadrimestre di riferimento.

Art. 3

(Modifiche alla l.r. 46/2014)

1. All'articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizione per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014)) le parole: "Il Servizio competente in materia farmaceutica del Dipartimento regionale competente in materia di salute rilascia" sono sostituite dalle seguenti: "le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti rilasciano".
2. All'articolo 8 della l.r. 46/2014, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2, le parole: "al Servizio regionale competente in materia farmaceutica" sono sostituite dalle seguenti: "alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti";
 - b) al comma 3, le parole: "Il Dipartimento regionale competente in materia di salute, attraverso il Servizio preposto, rilascia" sono sostituite dalle seguenti: "le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti rilasciano";
 - c) al comma 4, le parole: "La Giunta regionale individua" sono sostituite dalle seguenti: "Le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti individuano".
3. All'articolo 10 della l.r. 46/2014, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, le parole: "il Servizio regionale competente in materia farmaceutica" sono sostituite dalle seguenti: "le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti";
 - b) al comma 2, le parole: "il Servizio competente in materia farmaceutica" sono sostituite dalle seguenti: "le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti";
 - c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere definite con deliberazione della Giunta regionale, al fine di assicurare

3

l'esercizio uniforme sul territorio regionale delle funzioni conferite alle Aziende Sanitarie Locali."

4. All'articolo 12 della l.r. 46/2014, le parole: "il Servizio competente in materia farmaceutica del Dipartimento regionale competente in materia di salute autorizza" sono sostituite dalle seguenti: "le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti autorizzano".
5. L'articolo 13 della l.r. 46/2014, è sostituito dal seguente:

"Art. 13

(Attuazione in via amministrativa)

1. Le procedure e le modalità relative all'esercizio dell'attività di distribuzione all'ingrosso dei medicinali, alla attività di vigilanza e al procedimento sanzionatorio possono essere definite, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Titolo, nonché alle disposizioni contenute nel d.lgs. 219/2006, con deliberazione della Giunta regionale, al fine di assicurare l'esercizio uniforme sul territorio regionale delle funzioni conferite alle Aziende Sanitarie Locali."

Art. 4

(Abrogazioni)

1. L'articolo 1 della legge regionale 21 maggio 2010, n. 20 (Istituzione di dispensari farmaceutici in condizioni territoriali particolari) è abrogato.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 si provvede con le risorse annualmente trasferite dallo Stato ed iscritte sul bilancio regionale a valere sul capitolo di spesa 81542, denominato "Funzioni e compiti in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati" al Titolo 1, Missione 13, Programma 07, e con le risorse annualmente iscritte sul bilancio regionale a valere sul capitolo di spesa 81545, denominato "Indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati. Quota integrativa con risorse regionali, legge regionale 18.12.2009, n. 31" al Titolo 1, Missione 13, Programma 07.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 31/3 del 15.7.2020, ha approvato la presente legge.

Firmato digitalmente da: MARSILIO MARCO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 05/08/2020 12:15:07

IL PRESIDENTE

Lorenzo Sospiri
Firmato digitalmente da Lorenzo Sospiri
Data: 2020.07.24 10:23:45 +02'00'



TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON
VERBALE N. 31/3 DEL 15 LUGLIO 2020

"Conferimento alle Aziende Sanitarie Locali di funzioni amministrative in materia di organizzazione del servizio farmaceutico ed in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 nonché a causa di vaccinazioni antipoliomelitiche di cui all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 21 MAGGIO 2010, N. 20

Istituzione di dispensari farmaceutici in condizioni territoriali particolari.

Art. 1

Istituzione di dispensari farmaceutici in condizioni territoriali particolari

- [1. Nell'ambito del procedimento biennale di revisione della pianta organica delle farmacie della Regione Abruzzo, la Giunta regionale può istituire dispensari farmaceutici, nel limite massimo di uno per comune, al di fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. (Norme di riordino del settore farmaceutico).
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente ai centri abitati in cui risultino effettive e comprovate la mancanza di assistenza farmaceutica in loco, l'oggettiva difficoltà per gli abitanti di raggiungere la sede farmaceutica più vicina, la discontinuità di abitato rispetto al centro urbano o al centro storico.
3. È preclusa l'istituzione di dispensari farmaceutici nei centri abitati in cui non sussista alcuna forma di assistenza sanitaria a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).
4. L'istituzione del dispensario viene disposta su richiesta del Comune interessato, tenuto conto delle esigenze assistenziali della popolazione nel rispetto dei requisiti di cui ai commi 2 e 3. Per i comuni e i centri abitati con popolazione sino a 3000 abitanti le amministrazioni comunali hanno facoltà di concedere all'assegnatario del dispensario, istituito ai sensi del presente articolo, i locali idonei.
5. Il dispensario viene assegnato al titolare della sede farmaceutica nella cui circoscrizione è istituito il dispensario. In caso di rinuncia di questi, l'assegnazione viene effettuata in favore di altro titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina, secondo i criteri da stabilire in attuazione del comma 7. Nel caso di rinuncia il dispensario è gestito dal Comune.
6. Il titolare del dispensario farmaceutico istituito ai sensi della presente legge ha diritto all'indennità di gestione ed al contributo previsti dalla vigente normativa per i dispensari istituiti ai sensi della legge n. 362 del 1991.

7. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione consiliare e sentite le Organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private, provvede a definire con proprio provvedimento, i criteri di istituzione, funzionamento ed assegnazione dei dispensari farmaceutici di cui al comma 1.
8. Il dispensario in sede di revisione della pianta organica, su proposta del Comune, è riassorbito alla sede farmaceutica madre o alla circoscrizione di origine nel caso in cui vengano meno uno o più requisiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.]

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2014, N. 46

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizione per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014).

Art. 7

(Autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali)

1. **Le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti rilasciano** l'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di cui all'articolo 100 del d.lgs. 219/2006 e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 103 del citato decreto legislativo e di quanto definito dal Ministero della salute in attuazione del comma 4-quater del medesimo articolo 103.

Art. 8

(Ispezioni e rilascio certificazione sul rispetto dei principi e degli orientamenti sulle buone pratiche di distribuzione)

1. Le ispezioni di cui all'articolo 103, commi 2 e 4-bis del d.lgs. 219/2006 e s.m.i. sono effettuate dalle Commissioni delle Aziende Unita' Sanitarie Locali di cui alla legge regionale 32/1981 e s.m.i. e alla legge regionale 72/1994 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 20/2013.
2. I verbali relativi alle ispezioni di cui al comma 1 sono trasmessi **alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti**.
3. **Le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti rilasciano** la certificazione di cui all'articolo 103, comma 4-bis del d.lgs. 219/2006 e s.m.i., sulla base del verbale di cui al comma 2 e tenuto conto di quanto definito dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 103, comma 4-quater del medesimo decreto legislativo.
4. **Le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti individuano** il Servizio tenuto al rilascio della certificazione di cui al comma 3.

Art. 10

(Registrazioni dei distributori di sostanze attive ed ispezioni)

1. I distributori di sostanze attive di cui all'articolo 108-bis del d.lgs. 219/2006 e s.m.i., stabiliti sul territorio regionale, registrano la loro attività presso **le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti**.
2. Per le finalità di cui al comma 1, presso **le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti** è attivato un registro informatico.
3. Le ispezioni di cui all'articolo 108-bis del d.lgs. 219/2006 e s.m.i. sono effettuate dalle Commissioni delle Aziende Unita' Sanitarie Locali di cui alla legge regionale 32/1981 e s.m.i. e alla legge regionale 72/1994 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 20/2013.
4. **Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere definite con deliberazione della Giunta regionale, al fine di assicurare l'esercizio uniforme sul territorio regionale delle funzioni conferite alle Aziende Sanitarie Locali.**

Art. 12

(Disposizioni sulla vendita a distanza al pubblico)

1. **le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti autorizzano** le farmacie e gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), a fornire medicinali a distanza al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 112-quater del d.lgs. 219/2006 e s.m.i..

Riferimenti normativi

I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 31/3 del 15 luglio 2020 "Conferimento alle Aziende Sanitarie Locali di funzioni amministrative in materia di organizzazione del servizio farmaceutico ed in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 nonché a causa di vaccinazioni antipoliomelitiche di cui all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362" sono i seguenti:

REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265

Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 119

Il titolare autorizzato di ciascuna farmacia e' personalmente responsabile del regolare esercizio della farmacia stessa, e ha l'obbligo di mantenerlo ininterrottamente, secondo le norme che, per ciascuna provincia, sono stabiliti dal prefetto con provvedimento definitivo, avuto riguardo alle esigenze dell'assistenza farmaceutica, nelle varie localita' e tenuto conto del riposo settimanale.

[COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1968, N. 475].

E' demandata al sindaco, sentito l'ufficiale sanitario e in conformita' alle norme fissate dal prefetto, la determinazione degli orari relativi all'apertura e chiusura delle farmacie e al servizio notturno. Gli orari predetti debbono essere esposti al pubblico in ciascuna farmacia.

Il titolare di una farmacia, che intenda sospendere o farne cessare l'esercizio, e' tenuto a darne notificazione al prefetto almeno un mese prima.

Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a duemila.

Art. 120

Il farmacista, autorizzato all'esercizio della succursale ai termini dell'art. 116, deve preporre alla effettiva sua direzione un farmacista diplomato o laureato, il quale e' tenuto alla presenza ininterrotta nella succursale per tutto il periodo in cui questa e' aperta, a norma del decreto di autorizzazione.

La designazione del farmacista direttore deve essere notificata al prefetto dal titolare autorizzato, almeno otto giorni prima dell'apertura della succursale.

L'obbligo della notifica sussiste ugualmente per ogni successiva sostituzione del farmacista direttore.

LEGGE 2 APRILE 1968, N. 475

Norme concernenti il servizio farmaceutico.

Art. 12

E' consentito il trasferimento della titolarita' della farmacia decorsi tre anni dalla conseguita titolarita'.

Il trasferimento puo' aver luogo solo a favore di farmacista che abbia conseguito la titolarita' o che sia risultato idoneo in un precedente concorso.

Il trasferimento del diritto di esercizio della farmacia deve essere riconosciuto con decreto del medico provinciale.

Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o del successivo articolo 18 non puo' concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento.

A tal fine, il medico provinciale della provincia in cui ha sede l'esercizio ceduto e' tenuto a segnalare l'avvenuto trasferimento al Ministero della sanita'.

Il farmacista titolare al momento del trasferimento decade dalla precedente titolarita'.

Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia e' consentito, per una volta soltanto nella vita, ed entro due anni dal trasferimento, di acquistare un'altra farmacia senza dovere superare il concorso per l'assegnazione di cui al quarto comma. Al farmacista che abbia trasferito la titolarita' della propria farmacia senza acquistarne un'altra entro due anni dal trasferimento, e' consentito, per una sola volta nella vita, l'acquisto di una farmacia qualora abbia svolto attivita' professionale certificata dall'autorita' sanitaria competente per territorio, per almeno 6 mesi durante l'anno precedente l'acquisto, ovvero abbia conseguito l'idoneita' in un concorso a sedi farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori.

Il trasferimento di farmacia puo' aver luogo a favore di farmacista, iscritto all'albo professionale, che abbia conseguito l'idoneita' o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorita' sanitaria competente.

Ai fini della pratica professionale il titolare di farmacia deve comunicare all'autorita' sanitaria competente le generalita' del farmacista praticante, la data di effettivo inizio nonche' di effettiva cessazione della stessa.

Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'autorita' sanitaria competente che e' tenuta ad effettuare periodiche verifiche sull'effettivo svolgimento della pratica professionale.

Il trasferimento della titolarita' delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non e' ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l'azienda commerciale che vi e' connessa, pena la decadenza.

Nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarità della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore.

LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 362

Norme di riordino del settore farmaceutico.

Art. 1

(Rapporto farmacie-popolazione)

1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sono sostituiti dai seguenti: "L'autorizzazione ad aprire una farmacia è rilasciata con provvedimento definitivo dell'autorità sanitaria competente per territorio.

Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.

La popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui al secondo comma, è computata, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50 per cento dei parametri stessi.

Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.

La domanda di cui al quarto comma deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo dell'unità sanitaria locale ed in quello del comune ove ha sede la farmacia.

Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sarà ubicato l'esercizio farmaceutico".

LEGGE 14 OTTOBRE 1999, N. 362

Disposizioni urgenti in materia sanitaria

Art. 3

(Interventi per la prevenzione e cura della fibrosi cistica, per gli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati e per la proroga del programma cooperativo italo- americano sulla terapia dei tumori)

1. A decorrere dall'anno 1999, per le finalità di prevenzione e cura della fibrosi cistica di cui alla legge 23 dicembre 1993, n. 548, è autorizzato a carico del Fondo sanitario nazionale di parte corrente il finanziamento di lire 8.500.000.000 annue, quale quota a destinazione vincolata da ripartire tra le regioni in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 4, della citata legge n. 548 del 1993. A tal fine il Fondo sanitario nazionale di parte corrente è integrato in misura pari a lire 8.500.000.000 annue a decorrere dall'anno 1999.
2. Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1997, n. 238, è soppresso.
3. L'indennizzo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche a coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n.695. I soggetti danneggiati devono presentare la domanda alla azienda unità sanitaria locale competente, entro il termine perentorio di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. I soggetti interessati ad ottenere il beneficio di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1997, n. 238, presentano le relative domande alla azienda unità sanitaria locale competente.
5. Per la prosecuzione del programma di cooperazione tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, è autorizzata la spesa di lire 4.000.000.000 annue per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.
6. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, pari a lire 43.600.000.000 per l'anno 1999, a lire 43.700.000.000 per l'anno 2000 ed a lire 43.800.000.000 a decorrere dall'anno 2001, agli oneri derivanti dal comma 3, pari a lire 6.500.000.000 per l'anno 1999 ed a lire 600.000.000 annue a decorrere dall'anno 2000, nonché agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, pari a lire 4.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando quanto a lire 54.100.000.000 per l'anno 1999, a lire 48.300.000.000 per l'anno 2000 e a lire 48.400.000.000 per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DECRETO LEGISLATIVO 24 APRILE 2006, N. 219

Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano.

Art. 101

(Requisiti richiesti per l'ottenimento dell'autorizzazione)

1. Per ottenere l'autorizzazione, il richiedente deve soddisfare le condizioni seguenti:
 - a) disporre di locali, di installazioni e di attrezzature idonei, sufficienti a garantire una buona conservazione e una buona distribuzione dei medicinali;
 - b) disporre di adeguato personale nonche' di una persona responsabile, in possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica o in chimica e tecnologia farmaceutiche o in chimica industriale, che non abbia riportato condanne penali per reati contro il patrimonio o comunque connessi al commercio di medicinali non conformi alle disposizioni del presente decreto, ne' condanne penali definitive di almeno due anni per delitti non colposi;
 - c) impegnarsi a rispettare gli obblighi cui e' soggetto a norma dell'articolo 104.
2. La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1 e di cui al comma 2-bis deve svolgere la propria attivita' a carattere continuativo nella sede indicata nell'autorizzazione con un orario compatibile con le necessita' derivanti dalle dimensioni dell'attivita' di distribuzione espletata. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della salute, sentita l'AIFA, possono essere stabilite, per i depositi che trattano esclusivamente gas medicinali, deroghe al disposto di cui al primo periodo.
- 2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, le funzioni di persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate:
 - I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie industriali;
 - II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;
 - III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in ingegneria chimica;
 - b) abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di legislazione farmaceutica:
 - I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;
 - II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria industriale;
 - III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie chimiche;
 - IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche;
 - c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali.
- 2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), e dal comma 2-bis).
3. La responsabilita' di piu' magazzini appartenenti allo stesso titolare puo' essere affidata a una stessa persona, purché l'attivita' da questa svolta in ciascun magazzino sia compatibile con quanto previsto al comma 2.

Art. 112-quater

(Vendita on line da parte di farmacie e esercizi commerciali di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. E' vietata la fornitura a distanza al pubblico dei medicinali con obbligo di prescrizione medica.
2. La fornitura a distanza al pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione mediante i servizi della societa' dell'informazione, quali definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, e' consentita alle condizioni specificate nel presente titolo.
3. Le farmacie e gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono autorizzati dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autorita' competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome a fornire medicinali a distanza al pubblico alle seguenti condizioni:
 - a) comunicazione all'autorita' competente per il territorio in cui sono stabiliti, almeno delle seguenti informazioni, che devono essere tempestivamente aggiornate in caso di modifiche:
 - 1) denominazione, partita IVA e indirizzo completo del sito logistico;
 - 2) data d'inizio dell'attivita' di vendita a distanza al pubblico di medicinali mediante i servizi della societa' dell'informazione;
 - 3) indirizzo del sito web utilizzato a tale fine e tutte le informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito.
4. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni, qualsiasi modifica intervenuta delle condizioni di cui al medesimo comma 3, pena la decadenza dell'autorizzazione.
5. Fatti salvi gli obblighi di informazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, il sito web per la vendita di medicinali contiene almeno:

- a) i recapiti dell'autorita' competente di cui al comma 3;
 - b) un collegamento ipertestuale verso il sito web al comma 7;
 - c) il logo comune di cui al comma 6, chiaramente visibile su ciascuna pagina del sito web della farmacia o dell'esercizio commerciale di cui al comma 3. Il logo comune medesimo contiene un collegamento ipertestuale alla voce corrispondente alla farmacia o esercizio commerciale presenti nell'elenco di cui al comma 7, lettera c).
6. In conformita' alle direttive e alle raccomandazioni dell'Unione europea il Ministero della salute predispose un logo identificativo nazionale conforme alle indicazioni definite per il logo comune che sia riconoscibile in tutta l'Unione, che identifichi ogni farmacia o esercizio commerciale di cui al comma 3 che mette in vendita medicinali al pubblico a distanza. Tale logo e' chiaramente visibile nei siti web per la vendita a distanza al pubblico di medicinali in conformita' al comma 3.
7. Sul sito web del Ministero della salute sono pubblicate:
- a) le informazioni sulla legislazione nazionale applicabile alla vendita a distanza al pubblico di medicinali mediante i servizi della societa' dell'informazione, ivi incluse le informazioni sulle possibili differenze con gli altri Stati membri per quanto concerne le condizioni che disciplinano la fornitura dei medicinali e la relativa classificazione;
 - b) le informazioni sulla finalita' del logo comune;
 - c) l'elenco delle farmacie e degli esercizi commerciali di cui al comma 3, autorizzati alla vendita a distanza al pubblico dei medicinali mediante i servizi della societa' dell'informazione e l'indirizzo dei loro siti web;
 - d) le informazioni generali sui rischi connessi ai medicinali forniti illegalmente al pubblico mediante i servizi della societa' dell'informazione.
8. Il sito web di cui al comma 7 contiene un collegamento ipertestuale verso il sito web di cui all'articolo 85-quater, paragrafo 5, della direttiva 2001/83/CE.
9. Il Ministero della salute, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, promuove iniziative, anche in collaborazione con l'Unione delle Camere di commercio, al fine di assicurare l'identificazione dei siti internet tramite i quali le farmacie effettuano vendita di farmaci on line.
10. Il trasporto dei medicinali venduti on line, e' effettuato nel rispetto delle linee guida in materia di buona pratica di distribuzione.



Firmato digitalmente da:

FRANCESCA DI MURO

Direttore di Settore

CONSIGLIO REGIONALE DELL' ABRUZZO

Firmato il 30/07/2020 13:19

Seriale Certificato: 445874

Valido dal 20/04/2020 al 20/04/2023

TI Trust Technologies CA



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 22

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 31/8 del 15.7.2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2020 N. 22

Istituzione del Premio regionale "Federico Caffè"

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCO
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:05/08/2020 12:15:32



Consiglio regionale

Istituzione del Premio regionale "Federico Caffè"

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Abruzzo, al fine di favorire la conoscenza personale e professionale del professore Federico Caffè, annoverato tra i più importanti economisti d'Italia, intende istituire il Premio regionale "Federico Caffè".
2. Il premio è rivolto agli studenti dei corsi di laurea magistrale in materia economica, economico politica ed economico sociale della Regione Abruzzo e si propone lo scopo di costituire un momento di riflessione, analisi e memoria del lavoro del professore Federico Caffè attraverso il coinvolgimento diretto di nuove generazioni di economisti.

Art. 2 (Svolgimento del premio)

1. Il premio di cui all'articolo 1, il cui valore minimo è di euro 1.000,00 e fino ad un massimo di euro 5.000,00, è assegnato con cadenza annuale alle migliori tesi di laurea in Economia Politica e Politica Economica, redatte dagli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale in economia degli Atenei italiani.
2. Per l'erogazione del premio, il Servizio segreteria del Presidente, Affari generali, Stampa e Comunicazione del Consiglio regionale, di seguito denominato "Servizio competente", indice apposito avviso pubblico contenente il numero ed il valore dei premi da assegnare e l'individuazione dei soggetti aventi diritto a partecipare.
3. Al finanziamento del premio possono contribuire anche altri enti pubblici, fondazioni, associazioni e privati.
4. L'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione della presente legge è demandata al Servizio competente in collaborazione con gli altri Servizi del Consiglio regionale eventualmente interessati per materia.

Art. 3 (Organizzazione della cerimonia di premiazione)

1. La cerimonia di premiazione si svolge, compatibilmente con gli impegni scolastici, ogni anno nella data del 15 aprile, giorno della scomparsa del professore, presso l'Istituto Tecnico di Pescara "Tito Acerbo". In sede di prima applicazione, qualora l'entrata in vigore della presente legge non permetta il rispetto della data indicata, la cerimonia potrà tenersi in un'altra data.
2. L'organizzazione della cerimonia di premiazione è demandata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in collaborazione, senza maggiori oneri, con l'Istituto Tecnico "Tito Acerbo" di Pescara e l'Associazione "Federico Caffè".

2

Art. 4

(Commissione per l'attribuzione dei premi)

1. La valutazione delle tesi di laurea è effettuata da una Commissione nominata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e composta da cinque membri di cui:
 - a) uno designato dall'Associazione Federico Caffè;
 - b) due nominati dai rettori, tra i professori di Politica economica ed Economia politica, degli Atenei abruzzesi;
 - c) il Preside dell'Istituto tecnico "Tito Acerbo" di Pescara o suo designato;
 - d) uno designato dal Presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo.
2. La Commissione rimane in carica cinque anni decorrenti dalla data di nomina. Nel corso della prima riunione la Commissione elegge al suo interno il Presidente. Le funzioni di segreteria sono svolte dal Servizio competente del Consiglio regionale.
3. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 1 è a titolo gratuito e senza rimborso spese.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 15.000,00, a valere sul bilancio del Consiglio regionale, sul capitolo di nuova istituzione Missione 1, Programma 1, Titolo 1 denominato "Istituzione del Premio regionale "Federico Caffè"".
2. La copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1, quantificati per l'anno 2020 in complessivi euro 15.000,00, è assicurata mediante la seguente variazione al bilancio di previsione pluriennale 2020 - 2022, esercizio 2020, del Consiglio regionale, in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte spesa del bilancio del Consiglio regionale: Titolo I, Missione 1, Programma 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Istituzione del Premio Regionale "Federico Caffè" per euro 15.000,00;
 - b) in diminuzione parte spesa del bilancio del Consiglio regionale: Titolo I, Missione 1, Programma 1, capitolo di spesa numero 1109 denominato "Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative" per euro 15.000,00.
3. Alla erogazione delle somme spettanti si provvede con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
4. Per le annualità successive al 2020, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede con i corrispondenti stanziamenti dei relativi bilanci del Consiglio regionale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

3

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 31/8 del 15.7.2020, ha approvato la presente legge.

Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCC
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:05/08/2020 12:15:58

IL PRESIDENTE

Lorenzo Sospiri
Firmato digitalmente da
Lorenzo Sospiri
Data: 2020.07.24
10:17:39 +02'00'



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 23

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 31/9 del 15.7.2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2020 N. 23

Tutela della minoranza linguistica arbereshe di Villa Badessa frazione del Comune di Rosciano (PE) e contributo straordinario a sostegno della Diocesi Ortodossa Rumena d'Italia

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCO
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:05/08/2020 12:16:18



Consiglio regionale

Tutela della minoranza linguistica arbereshe di Villa Badessa frazione del Comune di Rosciano (PE) e contributo straordinario a sostegno della Diocesi Ortodossa Rumena d'Italia

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto del principio di tutela delle minoranze linguistiche espresso dall'articolo 6 della Costituzione ed in armonia con i principi affermati nelle Convenzioni europee ed internazionali in materia di tutela delle minoranze e delle diversità linguistiche e culturali, promuove interventi finalizzati alla valorizzazione della comunità etnico linguistica di origine arbereshe presente nel territorio del Comune di Rosciano quale elemento caratterizzante la cultura abruzzese, in attuazione del riconoscimento effettuato dalla Provincia di Pescara.
2. Al fine di promuovere la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, artistico, linguistico, religioso, demoetnoantropologico e liturgico della comunità arbereshe, la Regione sostiene iniziative intese a garantirne la conservazione, il recupero e lo sviluppo dell'identità culturale, promuovendo, altresì, tutte le iniziative e gli incentivi per la permanenza della popolazione nei luoghi di origine e per l'approfondimento delle ragioni della loro identità.

Art. 2
(Modalità attuative)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente contributi al Comune di Rosciano ed ai soggetti di cui all'articolo 4 per la realizzazione di iniziative riguardanti:
 - a) la tutela, il recupero, la conservazione e la valorizzazione di testimonianze storiche, artistiche, culturali, liturgiche, demoetnoantropologiche e religiose caratteristiche della comunità;
 - b) lo sviluppo della ricerca storica e linguistica, la pubblicazione o la diffusione di studi, ricerche e documenti, l'istituzione di corsi di cultura locale, la valorizzazione della lingua e della toponomastica;
 - c) la costituzione e la valorizzazione di Musei locali, di centri di studio e cooperative di servizio mirate a tale specifica attività;
 - d) l'organizzazione di manifestazioni rivolte alla valorizzazione di usi, costumi e tradizioni proprie della comunità;
 - e) lo sviluppo di forme di solidarietà con comunità albanofone in Italia e all'estero;
 - f) la realizzazione di opere infrastrutturali che possano dare risalto alla tutela ed alla promozione della minoranza linguistica e della comunità arbereshe;
 - g) progetti di valorizzazione turistico-culturale promossi in collaborazione con altre Regioni italiane, ove siano presenti comunità etnico linguistiche di origine arbereshe.

Art. 3

(Interventi a favore di attività didattiche)

1. La Regione favorisce attività di studio e scambio in ambito scolastico, nonché, in generale, di ricerca, informazione e divulgazione sulle tematiche riguardanti la comunità arbereshe. La Regione, inoltre, incoraggia l'apprendimento della lingua albanese, sostenendo e finanziando corsi ed altre iniziative didattiche, formative e di aggiornamento, nonché servizi di traduzione e di ricerca lessicografica.

Art. 4

(Soggetti beneficiari)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, in aggiunta al Comune di Rosciano, possono accedere ai contributi di cui all'articolo 2 i seguenti soggetti operanti nel territorio regionale:
 - a) le pro loco regolarmente costituite;
 - b) le istituzioni ecclesiastiche;
 - c) gli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lett. b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).

Art. 5

(Presentazione delle proposte)

1. I soggetti di cui all'articolo 4 che intendono promuovere iniziative o manifestazioni finalizzate al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, possono presentare progetti entro il 31 marzo di ogni anno al Dipartimento regionale competente in materia di cultura.
2. I progetti, firmati dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono essere corredati da una relazione illustrativa dell'iniziativa da realizzare, da un preventivo di spesa per ogni singola iniziativa con l'indicazione dell'eventuale partecipazione finanziaria di privati o di altri enti, da un progetto preliminare e preventivo di spesa occorrente nel caso di interventi volti al recupero di monumenti o all'acquisto di edifici da destinare a sede museale ed alla realizzazione di opere infrastrutturali volte alla promozione e alla valorizzazione della comunità arbereshe.

Art. 6

(Modalità di finanziamento)

1. La Giunta regionale, sulla base delle proposte pervenute, approva la programmazione annuale degli interventi.
2. Il finanziamento dei progetti è disposto in due soluzioni:
 - a) il 60% in acconto, alla dichiarazione di conferma dell'intento di realizzare l'iniziativa proposta, rilasciata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo;
 - b) il 40% a saldo, alla presentazione della relazione attestante l'attività svolta ed all'indicazione delle spese sostenute.

3

3. La concessione dei contributi regionali comporta, per i beneficiari, l'obbligo di realizzare le attività sovvenzionate in modo conforme a quanto indicato nella relazione e nel preventivo finanziario allegati alla domanda o alla proposta.

Art. 7

(Regolarità contabile e vigilanza)

1. La Regione Abruzzo può disporre forme di vigilanza ed ispezione attraverso le proprie strutture, in ordine alle attività ammesse a finanziamento ai sensi della presente legge.
2. In particolare, la Regione verifica il corretto utilizzo dei contributi erogati, disponendo il recupero delle somme utilizzate in modo irregolare. In caso di parziale realizzazione delle iniziative ammesse a contributo, la Regione provvede alla revoca o al recupero parziale del contributo concesso.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla spesa derivante dall'applicazione degli articoli da 1 a 7 della presente legge, stimata per l'anno 2020 in euro 50.000,00, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo capitolo denominato "Tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale abruzzese" istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2020-2022, alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti".
2. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata mediante la riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa all'articolo 3 della legge regionale 22 maggio 2018, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili). A tal fine è apportata la seguente variazione per competenza e cassa al bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale abruzzese" per euro 50.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 06, Programma 01, Titolo 1, capitolo 91472/2 per euro 50.000,00.
3. Per gli anni successivi al 2020, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli da 1 a 7 della presente legge, si fa fronte con le risorse stanziare nell'apposito capitolo denominato "Tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale abruzzese", Missione 05, Programma 02, Titolo 1, del bilancio regionale, determinate ed iscritte, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 9

(Contributo straordinario a sostegno della Diocesi Ortodossa Rumena d'Italia)

1. Per l'anno 2020, nel rispetto di quanto indicato all'articolo 3 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, secondo il quale le attrezzature religiose sono da considerarsi a tutti gli effetti di interesse comune, nonché in osservanza dei principi di cui alla legge 1°

- agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo), in particolare del comma 3 dell'articolo 1, è autorizzato un contributo straordinario pari a euro 20.000,00 in favore della Diocesi Ortodossa Rumena d'Italia per far fronte alle spese per la realizzazione della Chiesa sita in Via Caduti per Servizio a Pescara.
2. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al presente articolo, quantificati per l'anno 2020 in complessivi euro 20.000,00, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo capitolo denominato "Contributo Straordinario in favore della Diocesi Ortodossa Rumena d'Italia" istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2020/2022 Missione 12, Programma 08, Titolo 1.
 3. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede attraverso la rimodulazione delle risorse allocate alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2020-2022 per l'annualità 2020.

Art. 10
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 31/9 del 15.7.2020, ha approvato la presente legge.

Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCO
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:05/08/2020 12:16:43

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Lorenzo Sospiri
Data: 2020.07.24
10:15:58 +02'00'



Consiglio Regionale

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE REGIONALE APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE
CON VERBALE N. 31/9 DEL 15 LUGLIO 2020 "Tutela della minoranza linguistica arbereshe di Villa
Badessa frazione del Comune di Rosciano (PE) e contributo straordinario a sostegno della Diocesi Ortodossa
Rumena d'Italia" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normativa (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normativa.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

LEGGE 1 AGOSTO 2003, N. 206

Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo.

Art. 1

1. In conformità ai principi generali di cui al capo I della legge 8 novembre 2000, n. 328, e a quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia.
2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalità residenti nel territorio nazionale. Esse sono volte, in particolare, a promuovere la realizzazione di programmi, azioni e interventi, finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell'emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile, favorendo prioritariamente le attività svolte dai soggetti di cui al comma 1 presenti nelle realtà più disagiate.
3. Le regioni possono riconoscere, nell'ambito delle proprie competenze, il ruolo delle attività di oratorio e

similari svolte dagli enti di cui al comma 1.

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 38

(Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.
2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 2018, N. 10

Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili.

Art. 3

(Interventi inerenti manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale)

1. La Regione riconosce i grandi eventi sportivi nazionali ed internazionali organizzati dagli Enti e pertanto li sostiene con apposito atto di Giunta regionale che ne definisce modalità e utilizzo.
2. Al fine di sostenere le iniziative sportive di livello nazionale ed internazionale, è autorizzata per l'anno 2018 la spesa ulteriore di euro 50.000,00 cui si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Sostegno ad iniziative sportive di carattere internazionale", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018-2020, alla Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 01 "Spese correnti".
3. Ai fini della copertura della spesa complessiva di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2018-2020 è apportata per l'anno 2018 la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", per euro 110.000,00 dello stanziamento del Capitolo 91472, macroaggregato 04 "Trasferimento per iniziative sportive di carattere nazionale ed internazionale";
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi Istituzionali", Titolo 01 "Spese correnti", per euro 50.000,00.
- 3-bis. Qualora ricorrano economie all'interno dello stanziamento di cui al capitolo 91472/2 la Giunta regionale è autorizzata a realizzare iniziative di comunicazione e promozione della pratica sportiva sui media.



Firmato digitalmente da:

FRANCESCA DI MURO

Direttore di Settore

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Firmato il 30/07/2020 13:20

Seriale Certificato: 445874

Valido dal 20/04/2020 al 20/04/2023

TI Trust Technologies CA



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 24

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 31/2 del 15.7.2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2020 N. 24

Norme in materia di turismo itinerante

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente

Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCO
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:05/08/2020 18:31:53



Consiglio regionale

Norme in materia di turismo itinerante

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Abruzzo, ai fini della produzione del turismo all'aria aperta, disciplina la sosta temporanea di autocaravan e caravan in aree apposite individuate dai Comuni a supporto del turismo itinerante.

Art. 2 (Aree di sosta)

1. I Comuni, in attuazione dell'articolo 1, istituiscono le aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti.
2. Le aree di sosta di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) sono dotate di:
 - a) pozzetto di scarico autopulente;
 - b) erogatore di acqua potabile;
 - c) adeguato sistema di illuminazione;
 - d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale;
 - e) toponomastica della città;
 - f) zona free Wi-Fi;
 - g) colonnine per la ricarica elettrica;
 - h) sistemi di video sorveglianza all'ingresso e all'uscita dell'area.
3. L'area di sosta è opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile, recintata e piantumata con siepi ed alberature, che occupano una superficie non inferiore al 20 per cento.
4. L'ingresso e l'uscita sono regolamentati e l'area è indicata con apposito segnale stradale.
5. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive. I Comuni possono stabilire deroghe motivate ai limiti di cui al presente comma, fermo restando che la sosta non può superare le settantadue ore consecutive.

Art. 3 (Modalità di gestione delle aree)

1. I Comuni gestiscono le aree direttamente o mediante apposite convenzioni con altri soggetti pubblici o privati nelle quali sono stabilite, sulla base delle norme vigenti, le tariffe e le altre indicazioni e modalità della gestione stessa.
2. Ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale, i soggetti gestori delle aree già esistenti ovvero di nuova istituzione trasmettono telematicamente i dati

2

relativi agli arrivi e alle partenze dei clienti mediante l'utilizzo del SITRA, con cadenza decennale e comunque entro i primi dieci giorni del mese successivo alla rilevazione.

3. I Comuni, in caso calamità ed emergenza, individuano, altresì, le aree attrezzate di sosta di cui all'articolo 2 come aree di accoglienza di Protezione Civile nel rispetto delle disposizioni e delle procedure di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).

Art. 4 (Contributi)

1. La Regione, per la realizzazione delle aree di cui all'articolo 2, concede, a decorrere dall'anno 2020, contributi in conto capitale ai Comuni, nei limiti dello stanziamento annuale previsto in bilancio.
2. La Regione concede, altresì, contributi ai Comuni che intendono ristrutturare o ampliare le aree di sosta già esistenti nel loro territorio.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi, previo avviso pubblico, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con l'esclusione delle spese di acquisto dell'area, fino al limite massimo di euro 15.000,00.
4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 4 ter del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Art. 5 (Modalità e criteri)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, garantendo un'equilibrata dislocazione delle aree nel territorio nonché la presenza di aree attrezzate nei comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.
2. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate al Servizio della Giunta regionale competente in materia di turismo.
3. L'erogazione dei contributi è disposta entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione consuntiva di spesa in ragione della complessità dell'istruttoria.

Art. 6 (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, stimati in euro 100.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse del Titolo 2, Missione 07, Programma 01, capitolo di spesa 242421 denominato "Interventi in favore del turismo itinerante".
2. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata mediante la riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa all'articolo 39 della legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3 (Legge di stabilità regionale 2020).
3. A tal fine è apportata la seguente variazione per competenza e cassa al bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020:

3

- a) in aumento parte Spesa: Missione 07, Programma 01, Titolo 2, capitolo 242421 denominato "Interventi in favore del turismo itinerante" per euro 100.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 12, Programma 03, Titolo 1, capitolo 71720 per euro 100.000,00.
4. Per le annualità successive al 2020 si provvede, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con le rispettive leggi di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
 5. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

Art. 7
(Abrogazioni)

1. La legge regionale 28 dicembre 1998, n. 162 (Norme regolamentari del turismo itinerante) è abrogata.
2. L'articolo 10 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta) è abrogato.

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 31/2 del 15.7.2020, ha approvato la presente legge.

Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCO
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:05/08/2020 18:32:22

IL PRESIDENTE
Lorenzo Sospiri
Firmato digitalmente da
Lorenzo Sospiri
Data: 2020.07.24
10:33:48 +02'00'



TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON
VERBALE N. 31/2 DEL 15 LUGLIO 2020
"Norme in materia di turismo itinerante"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 2003, N. 16
Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta.

Art. 10
(Mini-aree di sosta)

- [1. Sono definite mini-aree di sosta quelle strutture che hanno un minimo di cinque e un massimo di quindici piazzole che svolgono la propria attività integrata anche con le altre attività extraturistiche, in supporto al turismo campeggistico, itinerante, rurale ed escursionistico.
2. Le mini-aree di sosta possono essere istituite nei comuni privi di campeggi.]

Riferimenti normativi

I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 31/2 del 15 luglio 2020 "Norme in materia di turismo itinerante" sono i seguenti:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 DICEMBRE 1992, N. 495
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Art. 378
(Impianti di smaltimento igienico-sanitario)

1. La realizzazione degli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, e' obbligatoria lungo le strade e autostrade unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica, ed aventi una superficie

- complessiva non inferiore a 10.000 m2, nonche' nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan.
2. Gli impianti igienico-sanitari sono realizzati nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) l'ente proprietario o concessionario della strada o dell'autostrada, il proprietario o gestore delle aree di cui al comma 1, deve inoltrare al comune competente per territorio apposita domanda per la costruzione degli impianti igienico-sanitari, nel rispetto della disciplina urbanistica;
 - b) l'impianto igienico-sanitario deve essere allacciato alle reti acquedottistiche e fognarie pubbliche, ove esistenti, ovvero private, nel rispetto delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dalle disposizioni regionali. Gli impianti di depurazione delle aree di servizio dotate di impianto di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica e dei campeggi, devono essere di capacita' adeguata per ricevere e depurare, in linea con le normative vigenti, le acque raccolte negli impianti interni delle autocaravan, nelle quantita' prevedibili in relazione al numero delle piazzole di sosta per autocaravan, ed a quello dei possibili transiti, dei medesimi autoveicoli. Qualora non risulti tecnicamente ed economicamente praticabile una soluzione depurativa autonoma, e' necessario prevedere impianti di ricezione a tenuta, con svuotamento periodico tramite autobotti e conferimento ad idoneo impianto di trattamento, secondo la disciplina in materia di rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 915/82 e successive modificazioni;
 - c) per gli impianti da realizzare nel territorio ricadente in parchi nazionali o regionali o aree naturali protette deve essere acquisita l'autorizzazione dell'ente titolare del demanio naturalistico;
 - d) l'area dove e' installato l'impianto igienico-sanitario, e' dimensionata in modo da poter consentire agevolmente lo scarico contemporaneo di almeno due autoveicoli ed e' provvista di rampe di accesso e di uscita nel caso di installazione esterna ad aree di servizio o di sosta;
 - e) la legge regionale disciplina ulteriori caratteristiche dell'impianto.
 3. La gestione e la manutenzione dell'impianto igienico-sanitario puo' essere affidata in concessione ad impresa specializzata o al soggetto gestore dell'area naturale protetta nel cui comprensorio ricade l'impianto.
 4. Il concessionario e' tenuto a rilasciare polizza fidejussoria per la copertura di qualsiasi ragionevole danno civile ed ambientale che possa essere causato dall'impianto o dai veicoli che vi accedono.
 5. Per la realizzazione di impianti igienico-sanitari all'interno dei campeggi, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo diversa disciplina regionale.
 6. I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito. Le tariffe per tale servizio sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori, che sono tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284.
 7. Ogni area dove e' realizzato un impianto igienico-sanitario e' indicata, a cura dell'ente gestore, dall'apposito segnale stradale (fig. II.377). Il simbolo dello stesso segnale in formato ridotto (fig. II.179) puo' essere impiegato in forma di inserto su segnali di indicazione.

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 38

(Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria).

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.
2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonche' la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilita' regionale puo' annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

DECRETO-LEGGE 17 OTTOBRE 2016, N. 189

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.

Art. 4-ter

(Aree attrezzate per finalita' turistiche)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), possono essere messe a disposizione, a cura delle regioni interessate, su richiesta dei singoli comuni, aree attrezzate per finalita' turistiche per il collocamento di roulotte, camper o altre unita' abitative immediatamente amovibili, nelle more del completamento degli interventi di ricostruzione sugli immobili originari.
2. Le aree di cui al comma 1 sono inserite nel piano comunale di emergenza ed individuate quali aree di emergenza, ai sensi dell'articolo 12 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 10.000.000 per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono determinati i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente, nonche' le modalita' e le procedure per l'individuazione e la fruizione delle aree di cui al comma.

LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2020, N. 3

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilita' regionale 2020).

Art. 39

(Disposizioni per le persone anziane vittime della criminalita')

1. La Regione Abruzzo, per migliorare la qualita' del sistema di solidarieta' nei confronti delle fasce piu' deboli e garantire il diritto alla qualita' della vita e alla sicurezza della popolazione, promuove ed attua, in modo sinergico con i Comuni della Regione, specifiche azioni a favore delle persone anziane vittime della criminalita'.
2. Ai fini di cui al comma 1, e' istituito il "Fondo regionale per le persone anziane vittime della criminalita'".
3. Le risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2, sono finalizzate:
 - a) all'indennizzo dei danni subiti dalle persone anziane residenti in Abruzzo, con almeno 65 anni e con un reddito lordo annuo non superiore a euro 25.000,00, in caso di truffe subite. L'indennizzo previsto e' di massimo euro 2.000,00 per anziano e per anno e comprende anche le spese sostenute per la denuncia e la costituzione in giudizio come parte offesa dall'autore della truffa;
 - b) all'erogazione di contributi ai Comuni che realizzano progetti e iniziative relative alla finalita' della presente legge;
 - c) alla promozione di specifici accordi con Comuni e Forze dell'Ordine atti a favorire l'interscambio di informazioni per la celere conoscenza di fatti criminosi a danno di anziani e la divulgazione delle iniziative di cui al presente articolo.
4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri e le modalita' di erogazione e di riparto dei contributi di cui al comma 3.
5. La Giunta regionale e' autorizzata ad aggiornare i limiti di reddito di cui al comma 3, sulla base dell'inflazione rilevata dall'Istituto nazionale per la statistica (ISTAT), nonche' a rivedere, per gli anni successivi a quello di prima applicazione del presente articolo, tipologie e massimali degli interventi ivi previsti.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati per l'anno 2020 in euro 200.000,00, si provvede con le risorse allocate alla Missione 12, Programma 03, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione "Interventi per le persone anziane vittime della criminalita'" del bilancio di previsione finanziario regionale 2020-2022.
7. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti con le rispettive leggi di bilancio.
8. La Regione Abruzzo, inoltre, al fine di dare piena attuazione alla tutela dei diritti e degli interessi degli anziani, promuove l'istituzione della figura del Garante regionale degli anziani attraverso l'adozione di un apposito testo di legge.

MICHELA
LEACCHE

Firmato digitalmente da MICHELA
LEACCHE
Data: 2020.08.03 10:25:50+02'00'



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it